




Ordine degli Ingegneri
della Provincia
di Roma



Fondazione
Ordine degli Ingegneri
Provincia di Roma

Al Capo di Gabinetto del Ministro delle MIMS
Ai Provveditori Regionali alle OO.PP.
All'Amministratore delegato dell'ANAS
All'Amministratore delegato di RFI
All'Amministratore delegato di ITALFER
Ai Presidenti delle Autorità Portuali
Ai Presidenti di CONSIP SOGESID e INVITALIA
p.c. Al Capo Dipartimento Affari giuridici e Legislativi
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Presidente del Consiglio di Stato
All'Avvocato Generale dello Stato
Al Presidente dell'ANAC
Al Presidente della Regione Lazio
Al Presidente della Conferenza delle Regioni
Al Sindaco del Comune di Roma
Al Presidente e Direttore Generale di AISCAT
Ai Presidenti di ENAC e di ENAV
Ai Presidenti di ANCE e di ACER
Al Presidente della Cassa DD.PP.
Al Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Alla Direttore del Dipartimento Infrastrutture del MIMS
Al Direzione Generale sulle Concessioni Autostradali del MIMS
Al Direttore Generale dell'Agenzia ANSFISA
Al Direttore Servizi al Patrimonio-Agenzia del Demanio
Ai Presidenti degli Ordini degli Ingegneri
Ai Componenti del CTAP

Oggetto: **Parere n.11/22 del C.T.A.P. su Compensazione straordinaria caro materiali di cui all'art. 1 septies del DL 25 maggio 2021, n. 73 (cd "Sostegni-bis"), convertito con L. 23 luglio 2021, n. 106 e per come integrato dall'art. 1 commi 398 e 399 L.234/2021**

La recente introduzione per legge di un meccanismo straordinario di compensazione per le imprese operanti nel settore degli appalti pubblici in relazione alla inusuale impennata dei prezzi dei materiali intervenuta nel primo semestre del 2021 ha suggerito all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, nell'ambito delle proprie competenze in tema di formazione obbligatoria ai sensi dell'art.7 comma 1 del DPR 137/2012 , di investire **il Comitato Tecnico Appalti Pubblici CTAP della sua Fondazione** perché redigesse un parere articolato sulla materia sotteso a fornire l'inquadramento generale del nuovo istituto, nel rapporto con il precedente ordinario di cui all'art. 133, commi 3 e 4, D.lgs. 163/2006 e art. 106, comma 1 lett.a) del D.lgs. 50/2016, ma altresì di rispondere ai numerosi quesiti che vengono posti in relazione a tale normativa ed ai decreti attuativi assunti.



Ordine degli Ingegneri
della Provincia
di Roma



Fondazione
Ordine degli Ingegneri
Provincia di Roma

A questa finalità risponde il presente parere, che si trasmette, che non è da considerarsi esaustivo della tematica ma solo un primo generale approccio in materia orientato a costituire una lettura ragionata della normativa e di fornire prime indicazioni operative, in particolare, per i RUP e i Direttori dei lavori delle stazioni appaltanti e per le Imprese appaltatrici.

Confidando di dare un utile contributo per l'omogenea e tempestiva applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti dell'istituto della Compensazione previsto all'art. 1 *septies* del DL 25 maggio 2021, n. 73 quanto mai necessaria per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche tanto necessarie al Paese, si inviano i più cordiali saluti.

Il Consigliere dell'Ordine Coordinatore del CTAP

Ing. Tullio Russo

Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri




All. parere CTAP n.11 del 4 febbraio 2022

COD. ENTE: ORING_RM - OUT - PROT.N. 0000907 DEL 08/02/2022





Ordine degli Ingegneri
della Provincia
di Roma



Fondazione
Ordine degli Ingegneri
Provincia di Roma

PARERE DEL C.T.A.P.
n.11 /4 febbraio 2022

Compensazione straordinaria caro materiali di cui all'art. 1 septies del DL 25 maggio 2021, n. 73 (cd "Sostegni-bis"), convertito con L. 23 luglio 2021, n. 106 e per come integrato dall'art. 1 commi 398 e 399 L.234/2021.

* * *

SOMMARIO

1. <i>La normativa primaria</i>	2
2. <i>Gli atti attuativi del MIMS</i>	3
a. Il D.M. 30 settembre 2021	3
b. Il D.M. 11 novembre 2021	3
c. Il D.M. 7 dicembre 2021.....	6
d. La Circolare MIMS sulle modalità di calcolo e di pagamento delle compensazioni.....	6
A. OBBLIGHI DELLE IMPRESE.....	7
B. OBBLIGHI DELLE AMMINISTRAZIONI.....	7
C. COME CALCOLARE LA COMPENSAZIONE.....	8
D. ESEMPI APPLICATIVI DI CALCOLO DELLA COMPENSAZIONE.....	9
3. <i>Quesiti ricorrenti</i>	10

Premessa

La recente introduzione per legge di un meccanismo straordinario di compensazione per le imprese operanti nel settore degli appalti pubblici in relazione alla inusuale impennata dei prezzi dei materiali intervenuta nel primo semestre del 2021 ha suggerito all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, nell'ambito delle proprie competenze in tema di formazione obbligatoria ai sensi dell'art.7 comma 1 del DPR 137/2012 , di investire il Comitato Tecnico Appalti Pubblici della sua Fondazione perché redigesse un parere articolato sulla materia sotteso a fornire l'inquadramento generale del nuovo istituto, nel rapporto con il precedente ordinario di cui all'art. 133, commi 3 e 4, D.lgs. 163/2006e art. 106, comma 1 lett.a) del D.lgs. 50/2016, ma altresì di rispondere ai numerosi quesiti che vengono posti in relazione a tale normativa ed ai decreti attuativi assunti.

A questa finalità rispondere il presente parere che non è da considerarsi esaustivo della tematica ma solo un primo generale approccio in materia orientato a costituire una lettura ragionata della normativa e di fornire prime indicazioni operative , in particolare, per i RUP e i Direttori dei lavori delle stazioni appaltanti e per le Imprese appaltatrici.

1. La normativa primaria

Come è noto, al fine di sostenere le imprese operanti nel settore degli appalti pubblici l'art. 1 *septies* del DL 25 maggio 2021, n. 73 (cd "Sostegni-bis"), convertito con L. 23 luglio 2021, n. 106, ha introdotto una specifica disciplina finalizzata a ripianarle degli effetti degli eccezionali rincari dei prezzi di acquisto di diversi materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre del 2021.

La disposizione ha introdotto, per i soli contratti pubblici di appalto, un regime di compensazione straordinario (in analogia a quanto già avvenuto nel 2008), applicabile unicamente **ai lavori eseguiti e contabilizzati** in un arco temporale circoscritto, **relativo al primo semestre 2021**.

Tale meccanismo è stato poi esteso al secondo semestre 2021, dall'art. 1, comma 398, lett. a), b) e c), della L. 30 dicembre 2021, n. 234.¹

Per quanto riguarda i lavori eseguiti e contabilizzati negli anni precedenti, invece, rimane invariata la disciplina pregressa che, come noto, prevede un duplice regime normativo a seconda della data di sottoscrizione del contratto di appalto. Infatti:

- per i contratti stipulati sotto la vigenza del Codice De Lise (d.lgs. n. 163/2016), opera ancora il meccanismo compensativo di cui all'articolo 133, basato sulle variazioni percentuali rilevate annualmente dai singoli Decreti Ministeriali;
- per i contratti stipulati sotto il nuovo Codice, d.lgs. n. 50/2016, opera l'articolo 106, comma 1, lettera a), che rimette alla singola amministrazione la scelta di prevedere nel bando clausole di revisione prezzi.

Quanto alla disciplina introdotta dall'articolo 1-*septies*, va rilevato che la compensazione dalla stessa prevista si applica esclusivamente **ai contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione (cioè il 25 luglio 2021)**, con esclusivo riferimento ai lavori eseguiti e contabilizzati nel **periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021** (termine così determinato a seguito delle modifiche introdotte dal richiamato art. 1, comma 398, lett. b) della legge n. 234/2021).

Per tali contratti, infatti, la norma ha previsto che il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili è tenuto a rilevare - con uno specifico D.M. da emettersi entro il 31 ottobre ma in realtà pubblicato solo il 23 novembre 2021 - le variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, dei prezzi dei principali materiali da costruzione verificatesi, appunto, nel primo semestre 2021. Mentre la modifica della finanziaria 2022 ha previsto che per le rilevazioni relative al secondo semestre 2021, lo stesso Ministero dovrà invece adottare un nuovo decreto entro il 31 marzo 2022.

Stabilisce ancora la norma che le compensazioni possano intervenire sia in aumento che in diminuzione e che il relativo meccanismo si applicherà **anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 133 del Codice De Lise (d.lgs. n. 163/2006) e 106, comma 1, lettera a) del Codice n.**

¹Sul Supplemento Ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (c.d. Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

L'art. 1, co. 398 e co. 399, della Legge ha modificato l'art. 1-*septies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (conv. con modificazioni dalla L. 24 luglio 2021, n. 106/2021), che ha introdotto la specifica disciplina di compensazione dei prezzi per i contratti pubblici, allo scopo di fronteggiare i rincari eccezionali dei prezzi di acquisto di alcuni materiali da costruzione, verificatisi nel primo semestre del 2021, estendendo tale disciplina anche per il secondo semestre del 2021.

50/2016, ma le compensazioni potranno essere liquidate solo al netto di eventuali riconoscimenti revisionali già riconosciuti e liquidati all'impresa per il medesimo periodo.

Per quanto attiene alla quantificazione dei riconoscimenti spettanti, la norma prevede che le compensazioni saranno determinate applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo di riferimento (1° gennaio – 31 dicembre 2021) le variazioni percentuali rilevate dal Decreto ministeriale rispetto ai prezzi vigenti al momento dell'offerta. Tuttavia, è previsto che tali variazioni operino solo se **superino l'alea dell'8%**, nel caso siano riferite esclusivamente all'anno 2021, e del 10% complessivo se da riferirsi a pluralità di anni, ossia nel caso di offerte anteriori al 2020.

Per accedere a tale riconoscimento, è indispensabile, per quanto attiene al primo semestre 2021, che gli appaltatori interessati abbiano presentato alla stazione appaltante apposita istanza di compensazione, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del predetto D.M. di rilevazione e quindi entro l'**8 dicembre 2021**.

Per quanto riguarda il secondo semestre, invece, dovrà attendersi la pubblicazione del relativo decreto (che dovrà intervenire entro 25 marzo p.v.) da parte dello stesso Ministero, da cui decorreranno i 15 giorni per la presentazione delle istanze di compensazione.

Per le **variazioni in diminuzione**, la procedura dovrà essere avviata d'ufficio dalla stazione appaltante nel medesimo termine e sarà il RUP, una volta accertato l'eventuale insorgenza di un credito dell'amministrazione committente, a procedere con propria risoluzione ad apportare le conseguenti rettifiche di contabilità ai fini di eventuali recuperi.

Per quanto poi attiene al recupero delle risorse con cui far fronte all'onere straordinario delle compensazioni previste dall'art. 1 *septies* i del **DL 25 maggio 2021, n. 73 (cd "Sostegni-bis")**, **convertito con L. 23 luglio 2021, n. 106** la norma prevede che ciascuna stazione appaltante dovrà provvedere alle compensazioni anzitutto con risorse proprie, attingendo ai seguenti fondi:

- 1) il 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento;
- 2) ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;
- 3) somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nei limiti disponibili alla data di entrata in vigore della legge.

Nel caso di incapienza di tali fondi, la stazione appaltante - ad esclusione dei concessionari di lavori che non siano amministrazioni aggiudicatrici per i lavori realizzati o affidati dagli stessi - potrà provvedere alle compensazioni chiedendo di accedere allo specifico **Fondo revisionale, istituito dallo stesso art. 1-septies nello stato di previsione del Ministero, con una dotazione di 100 milioni di euro** (dotazione incrementata di ulteriori 100 milioni di euro per il 2022 - come da art. 1, comma 399, L. 30 dicembre 2021, n. 234).

2. Gli atti attuativi del MIMS

a. Il D.M. 30 settembre 2021

In attuazione di quel disposto di legge, il MIMS ha adottato il **Decreto 30 settembre 2021**, pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili sulla Gazzetta Ufficiale

del 28 ottobre 2021 (Serie Generale n. 258) sotteso a definire le modalità di riparto delle risorse del **Fondo per l'adeguamento dei prezzi** previsto dall'articolo 1-*septies*, comma 8, del DL n. 73/2021 (convertito nella Legge n. 106/2021) cui possono accedere le Amministrazioni che non siano in grado di coprire l'importo degli adeguamenti dovuti alle imprese con risorse proprie, in quanto insufficienti.

I criteri fissati dal decreto ministeriale sono stati conformati per garantire che l'accesso sia paritario per tutte le dimensioni di impresa (piccole, medie e grandi), nonché per assicurare proporzionalità nell'assegnazione delle risorse agli aventi diritto ed a questo scopo all'articolo 1 del D.M., ripartisce il Fondo di 100 milioni tra le 3 categorie di imprese - piccole, medie e grandi - nel seguente modo:

- **34 milioni alle Piccole Imprese**, intendendosi per tali le imprese che si qualificano in gara (nel caso di importo inferiori a 150 mila euro), oppure hanno un'attestazione SOA fino alla Classifica II (516 mila di euro). Si ricorda che, nel caso di qualificazione in gara per questa fascia d'importo, la comprova dei requisiti implica:
 - 1) in linea generale, la dimostrazione di:
 - a) lavori analoghi per importi equivalenti eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
 - b) un costo complessivo sostenuto per il personale dipendente che non sia inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
 - c) adeguata attrezzatura tecnica;
 - 2) nei lavori riguardanti i beni culturali, la dimostrazione di:
 - a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare o, in alternativa, avere il direttore tecnico con titolo idoneo secondo la disciplina vigente;
 - b) avere un organico determinato secondo quanto previsto in merito all'idoneità organizzativa;
 - c) essere iscritte alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- **33 milioni alle Medie Imprese**, intendendosi per tali le imprese in possesso di un'attestazione SOA dalla III alla VI classifica (**da euro 1 mln a 10,3 mln**);
- **33 milioni alle Grandi Imprese**, intendendosi per tali le imprese in possesso di un'attestazione SOA nella VII o nella VIII classifica (per importi superiori a euro 15,5 mln).

L'incremento del Fondo implicherà che il Ministero dovrà intervenire per ricalibrare il riparto delle risorse disponibili per le compensazioni del secondo semestre.

In ogni caso cCiascuna impresa concorre alla distribuzione delle risorse nella categoria di appartenenza in ragione della propria qualificazione SOA, a prescindere dall'importo del

contratto aggiudicato. Nel caso dei RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese), ciascun raggruppamento concorre in ragione della qualificazione posseduta dall'impresa mandataria.

Per gli operatori economici appartenenti ad altri paesi europei ovvero a paesi firmatari di accordi di reciprocità nella materia degli appalti pubblici, l'individuazione della categoria di appartenenza verrà effettuata sulla base della documentazione prodotta, ai sensi dell'articolo 47 del d.lgs. n. 163/2006 ovvero dell'articolo 49 del d.lgs. n. 50/2016.

Il decreto, inoltre, stabilisce che le istanze di accesso al Fondo dovranno essere inoltrate da parte delle PP.AA. interessate entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del Decreto di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali, e quindi entro il prossimo **22 gennaio 2022**, unitamente alle istanze di compensazione ricevute dalle imprese ritenute ammissibili. Per ciascuna richiesta dovrà essere, altresì, inviata:

- la documentazione giustificativa prodotta dall'impresa unitamente all'istanza di compensazione;
- l'attestazione dell'importo definitivo ammesso a compensazione, secondo i criteri della categoria di appartenenza;
- una dichiarazione comprovante l'insufficienza delle risorse finanziarie proprie per far fronte al pagamento delle compensazioni.

Sul punto, occorre segnalare che l'art. 29, comma 13, del recentissimo decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (sostegni ter), ha poi previsto l'inserimento nella norma primaria sulle compensazioni straordinarie in esame, all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, (sostegni bis) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga".

Pertanto, dette analisi potranno essere richieste dalla stazione appaltante all'operatore economico, solo nel caso in cui non ne abbia già la disponibilità.

Inoltre, secondo gli esposti criteri di attribuzione delle risorse alle amministrazioni, le risorse verranno assegnate alle amministrazioni richiedenti in ragione dell'importo delle istanze di compensazione ammissibili, ripartite per piccola, media e grande impresa.

Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo superi la quota assegnata a ciascuna categoria di impresa, verrà attuata una partecipazione di tipo proporzionale alla distribuzione delle risorse. In questo caso, la percentuale di partecipazione sarà determinata rapportando l'ammontare della quota di Fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa all'importo complessivo delle richieste di accesso alla medesima categoria. Le amministrazioni applicheranno la percentuale così calcolata per ogni istanza di compensazione.

Infine, in merito alla **corresponsione delle risorse alle imprese**, il decreto stabilisce che il Ministero provveda a comunicare alle amministrazioni richiedenti l'**assegnazione** delle risorse, affinché queste possano procedere al pagamento delle compensazioni a ciascuna impresa che ha presentato istanza di compensazione con la puntualizzazione che nel caso dei RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) le risorse saranno assegnate all'impresa

mandataria, che provvederà alla ripartizione *pro quota* tra le varie associate, sulla base di accordi tra le medesime assunti.

In ogni caso, l'assegnazione delle risorse alle amministrazioni richiedenti sarà pubblicata sul sito internet del Ministero.

b. Il D.M. 11 novembre 2021

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, è stato più recentemente pubblicato il **Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili 11 novembre 2021**, contenente la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, superiori all'8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel primo semestre 2021.

Pertanto, a partire dalla data del 23 novembre (giorno di pubblicazione in Gazzetta del D.M.) è iniziato il decorso dei **15 giorni per la presentazione delle istanze di compensazione, che, quindi, hanno avuto come termine finale l'8 dicembre 2021**. Al riguardo, stante la scadenza ricadente in giornata festiva e la previsione generale in tema di obbligazioni fissato dall'art. 1187 c.c., con riferimento all'art. 2963 c.c., sulla proroga della scadenza del termine festivo, quel termine deve intendersi slittato al primo giorno lavorativo utile (ossia al 9 dicembre 2021).

In ordine agli specifici **contenuti del provvedimento**, il D.M. 11 novembre 2021 dà attuazione alle previsioni dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 riportando in distinti allegati i valori registrati:

- **all'Allegato 1**, è riportato l'elenco di **36 materiali**, per i quali sono indicati i **prezzi medi dell'anno 2020 e le variazioni superiori all'8% registrate nel primo semestre 2021 rispetto al prezzo medio del 2020**;
- **all'Allegato 2**, invece, è riportato il **prezzo medio dei materiali da costruzione – già indicati nell'Allegato 1 – negli anni antecedenti al 2020, fino ad arrivare al 2003, e le relative variazioni percentuali registrate nel primo semestre 2021**.

Ne discende che le istanze di compensazione possono essere presentate solo per i 36 materiali indicati nel decreto, utilizzando, ai fini del calcolo, la percentuale di variazione indicata in decreto relativamente all'anno di presentazione dell'offerta, che comunque, ai fini del calcolo delle compensazioni, andranno preventivamente epurate dell'alea di riferimento (8% in caso di offerte presentate del 2020 o 10% complessivo in caso di offerte di anni precedenti).

c. Il D.M. 7 dicembre 2021

A parziale **rettifica degli Allegati 1 e 2 del DM 11 novembre 2021** (contenente le variazioni percentuali dei prezzi del primo semestre 2021), il MIMS ha in seguito pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 dell'11 dicembre 2021, il **Decreto 7 dicembre 2021**, per correggere un errore materiale presente nell'indicazione del prezzo medio delle "*Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti*", con riferimento sia all'anno 2020 che agli anni antecedenti per l'erronea collocazione della virgola.

Pertanto, per effetto di tale correzione il prezzo medio del materiale per l'anno 2020 non è più pari a 23,61 euro, ma è stato corretto in **2,361 euro** e ad analoga correzione sono riportati i valori riferiti anche agli anni precedenti.

Va peraltro rilevato che con tale decreto non è stato riaperto il termine decadenziale di 15 giorni per la presentazione delle istanze di compensazione che perciò è rimasto fissato alla data originariamente stabilita (scadenza l'8 dicembre scorso). Specularmente è rimasto invariato anche il termine per la presentazione delle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi da parte delle Amministrazioni, che scadrà il 22 gennaio 2022.

Ed ancora merita segnalazione che tale Decreto, al di là delle rettifiche introdotte, sembra aver confermato che la quantificazione delle compensazioni deve essere effettuata dal Direttore dei Lavori, e che la stessa va condotta applicando gli incrementi percentuali rilevati dal Decreto 11 novembre 2021 ai prezzi medi dei materiali indicati nei relativi Allegati e non ai prezzi reali di offerta, con modalità di calcolo di tipo semplificato e "forfettario".

d. La Circolare MIMS sulle modalità di calcolo e di pagamento delle compensazioni

Al fine di fornire indicazioni sulle modalità operative per il calcolo e il pagamento delle compensazioni dovute ai sensi dell'articolo 1-*septies* del DL 73/2021 e del DM 11 novembre 2021, il Ministero ha pubblicato sul proprio sito, il 25 novembre 2021, un'apposita circolare esplicativa sui cui contenuti può tornare utile ricapitolare almeno gli elementi principali.

A. OBBLIGHI DELLE IMPRESE

La circolare rammenta, anzitutto, che gli operatori economici sono tenuti a presentare l'istanza di compensazione alle stazioni appaltanti entro 15 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta del DM 11 novembre 2021, contenente le variazioni eccezionali registrate nel primo semestre 2021 e quindi precisa i relativi contenuti. Per l'effetto di tale indicazione le istanze dovranno contenere:

- l'**indicazione dei materiali utilizzati** nei lavori eseguiti nel primo semestre 2021, interessati dagli aumenti riportati in decreto;
- la **richiesta al direttore dei lavori di accertarne le relative quantità** contabilizzate.

Merita segnalazione segnalare un'opportuna precisazione contenuta nella Circolare secondo cui alle compensazioni non si applica l'istituto della riserva, trattandosi di un diritto che discende direttamente dalla legge, in presenza dei presupposti dalla stessa fissati e pertanto non scaturisce da contrasti e contestazioni per i quali è invece richiesta tempestiva riserva in contabilità.

Questo comporta che, ove siano stati impiegati nel primo semestre 2021 materiali interessati dagli incrementi, l'impresa potrà presentare istanza di compensazione, a prescindere dal fatto che sia stata iscritta preventivamente una riserva al riguardo.

B. OBBLIGHI DELLE AMMINISTRAZIONI

Il Direttore dei lavori, ricevute le istanze di compensazione, dovrà, anzitutto, determinare le quantità dei materiali utilizzati dall'impresa nel primo semestre 2021. Ove i materiali risultino inseriti in contabilità come tali (allibrati nel libretto misure o riportati nel registro contabilità), il Direttore dei lavori individuerà le quantità riscontrando:

- per le opere a misura, le quantità contabilizzate;
- per le opere a corpo, le percentuali di avanzamento delle lavorazioni che contengono il singolo materiale, sulla base delle previsioni progettuali.

Ove il materiale risulti ricompreso all'interno di una lavorazione più ampia, il DL dovrà ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base dell'analisi della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità. In mancanza di tali analisi, potrà procedere sulla base di analisi desunte da "*prezzari di riferimento del settore cui è riconducibile l'appalto*".

Quest'ultima precisazione risulta particolarmente importante, in quanto è prassi frequente che i singoli materiali non siano presenti in contabilità come tali, ma siano inseriti all'interno di lavorazioni più complesse.

La possibilità prevista dalla circolare ha l'obiettivo di ovviare alla criticità che si finisce per determinare qualora le Amministrazioni non dispongano di proprie analisi, ricostruirne in quanto il procedimento altrimenti risulterebbe complesso ed impegnativo, con conseguenti ripercussioni sulla tempistica dei riconoscimenti da corrispondere alle imprese.

Il provvedimento indica genericamente, quale parametro di riferimento da cui desumere le analisi, i "*prezzari di riferimento del settore cui è riconducibile l'appalto*". Tale dizione letterale non sembrerebbe consentire un mero rinvio ai prezzari regionali dei lavori pubblici, a meno che non ricomprendano specifiche appendici per il settore cui l'appalto è riconducibile, ma per contro non sembra neanche escludere che le Amministrazioni utilizzino prezzari più attinenti all'oggetto dell'appalto, di rilievo nazionale. Questi potrebbero essere, ad esempio:

- il prezzario Anas, per i lavori stradali;
- il prezzario RFI, per i lavori ferroviari;
- il prezzario DEI, per i lavori edili.

La circolare poi prevede che, una volta determinate le quantità dei materiali effettivamente contabilizzati nel semestre, il Direttore dei lavori debba quantificare le compensazioni – secondo le modalità indicate di seguito (cfr par. C) – applicando gli incrementi registrati in decreto al prezzo medio vigente al momento dell'offerta.

Tali conteggi andranno, poi, sottoposti per la relativa convalida al RUP. Quest'ultimo dovrà, altresì, verificare la disponibilità di somme nel quadro economico dell'intervento o richiedere alla stazione appaltante l'utilizzo di ulteriori somme disponibili o che diventeranno tali, secondo quanto previsto dall'articolo 1-septies, e procedere poi al relativo pagamento.

La circolare precisa che le attività sopra descritte (quantificazione compensazioni, convalida conteggi, verifica risorse disponibili, pagamento) dovranno avvenire in tempi compatibili con gli adempimenti previsti dal DM 371 del 30 settembre scorso, che – come noto – disciplina le modalità di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi, istituito presso il MIMS, ove l'Amministrazione non disponga di risorse proprie.

Ed a questo proposito va ricordato che la stazione appaltante dispone di 60 giorni per la presentazione delle domande di accesso al Fondo, che decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta del DM 11 novembre 2021 (23 novembre 2021) con scadenza, quindi, il 22 gennaio 2022.

In definitiva, deve fondatamente concludersi che, almeno nei casi in cui la stazione appaltante disponga di risorse proprie, il pagamento dovrà avvenire entro il termine massimo del 22 gennaio 2022, data di scadenza per la presentazione delle domande di accesso al Fondo.

Nel caso in cui, invece, l'Amministrazione abbia necessità di ottenere le risorse del Fondo, occorrerà necessariamente attendere il trasferimento delle risorse che saranno assegnate.

C. COME CALCOLARE LA COMPENSAZIONE

La circolare precisa che la compensazione va determinata nel seguente modo:

- a) la variazione percentuale prevista in decreto per il materiale di interesse, depurata dell'alea posta dalla norma a carico dell'appaltatore (8% in caso di offerte presentate nel 2020 e 10% complessivo, in caso di offerte ante 2020) è applicata al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
- b) la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla lettera a) è applicata alle quantità del singolo materiale contabilizzate nel semestre solare precedente al decreto che ha accertato la variazione (primo semestre 2021).

La circolare specifica, poi, che sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Il riferimento "*all'anno solare*" non appare pienamente coerente con la disciplina compensativa dell'articolo 1-*septies*, che si riferisce solo al primo semestre 2021. Pertanto, l'indicazione è interpretabile nel senso che, in caso di offerte presentate nel primo semestre 2021, non potrà trovare applicazione il meccanismo compensativo in esame, anche in presenza di lavori eseguiti e contabilizzati nel medesimo periodo

La circolare precisa, inoltre, che, per i lavori contabilizzati in un tempo inferiore alla base temporale di rilevazione del decreto, la variazione di prezzo indicata in decreto sarà applicata per intero. Ciò sembra significare che, anche nel caso di lavori infrasemestrali, la compensazione andrà conteggiata applicando pienamente la percentuale di variazione indicata in decreto, senza riduzioni proporzionali.

Ancora va specificato che tale compensazione straordinaria non è soggetta a ribasso d'asta ed è al netto di eventuali compensazioni precedentemente accordate.

D. ESEMPI APPLICATIVI DI CALCOLO DELLA COMPENSAZIONE

Può essere utile anche in questa sede riportare i due esempi di calcolo di compensazione opportunamente riportati nella circolare, uno con riferimento ad una offerta presentata nel 2020 e un altro con offerta antecedente.

I. LAVORO DI EDILIZIA CIVILE CON OFFERTA PRESENTATA NEL 2020

- 1° semestre 2021: contabilizzazione a misura di strutture in conglomerato armato;
- dal registro di contabilità emerge l'utilizzo di barre ad aderenza migliorata FE B 44 K pari alla quantità Q espressa in Kg;
- a detta lavorazione corrisponde il materiale riportato in decreto alla voce "Ferro-acciaio tondo per cemento armato", con variazione 43,80% nel primo semestre 2021 sul prezzo medio 2020 (0,59 euro/Kg);
- si considera la variazione 43,80% e la si depura dell'alea dell'8% = 35,80%;
- tale variazione è applicata al prezzo medio dell'anno 2020: $35,80\% \times 0,59$ (euro/Kg) = 0,2112 (euro/Kg);
- la variazione di prezzo unitario è applicata alla quantità Q espressa in Kg;
- Calcolo compensazione: C (euro) = 0,2112 (euro/Kg) x Q (kg).

II. LAVORO DI EDILIZIA CIVILE CON OFFERTA PRESENTATA NEL 2017

- 1° semestre 2021: contabilizzazione a misura di strutture in conglomerato armato;
- dal registro di contabilità emerge l'utilizzo di barre ad aderenza migliorata FE B 44 K pari alla quantità Q espressa in Kg;
- a detta lavorazione corrisponde il materiale riportato in decreto alla voce "Ferro-acciaio tondo per cemento armato", con variazione 63,78% nel primo semestre 2021 sul prezzo medio 2017 (0,52 euro/Kg);
- si considera la variazione 63,78% e la si depura dell'alea dell'10% = 53,78%;
- tale variazione è applicata al prezzo medio dell'anno 2017: $53,78\% \times 0,52$ (euro/Kg) = 0,2796 (euro/Kg);
- la variazione di prezzo unitario è applicata alla quantità Q espressa in Kg;
- Calcolo compensazione C (euro) = 0,2796 (euro/Kg) x Q (kg).

3. Quesiti ricorrenti

1. QUAL È IL REGIME PER I LAVORI CONTABILIZZATI IN ANNI PRECEDENTI?

Per lavori eseguiti e contabilizzati negli anni precedenti si continua ad applicare la disciplina previgente, e cioè:

- 1) per i contratti ex Codice De Lise (d.lgs. 163/2016), il meccanismo compensativo di cui all'art. 133, basato sulle variazioni percentuali rilevate annualmente dai singoli Decreti Ministeriali
- 2) per i contratti ex Codice 50/2016, l'art. 106, comma 1, lettera a), che rimette alla singola amministrazione la scelta di prevedere nel bando clausole di revisione prezzi.

2. QUALI SONO LE CONDIZIONI CHE L'IMPRESA DEVE VERIFICARE PER CAPIRE SE PUÒ RICHIEDERE LA COMPENSAZIONE:

- a) contratto di appalto «in corso di esecuzione» alla data del 25 luglio 2021 (entrata in vigore della Legge);
- b) materiali impiegati in lavorazioni eseguite e «contabilizzate» tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021
- c) offerta presentata nel 2020 o in anni antecedenti.

3. COSA SI DEVE INTENDERE PER CONTRATTO «IN CORSO DI ESECUZIONE» AL 25 LUGLIO 2021?

Tale espressione sembra interpretabile nel senso che la compensazione trova applicazione anche nel caso in cui i lavori siano stati ultimati alla data della richiesta ma l'opera non risulti ancora collaudata.

Difatti secondo la giurisprudenza «Il contratto di appalto si considera concluso solo a seguito del collaudo, che rappresenta l'unico atto attraverso il quale la PA può verificare se l'obbligazione dell'appaltatore sia stata eseguita a norma, ed è indispensabile ai fini dell'accettazione dell'opera da parte della stazione appaltante. Pertanto, prima dell'approvazione del collaudo, il rapporto contrattuale non può dirsi esaurito» (cfr. Cass. Civ., sez. 1, sent. 2307/2016).

4. COSA SIGNIFICA LAVORI «CONTABILIZZATI» NEL PRIMO SEMESTRE 2021?

Il problema circa la riconoscibilità della compensazione si pone con riguardo all'ipotesi in cui il SAL relativo ai lavori eseguiti nel primo semestre 2021 sia stato chiuso ed emesso dopo il 30 giugno 2021.

Ad avviso del Comitato l'espressione lavori «contabilizzati» utilizzata dalla norma non implica la necessità dell'inserimento in un SAL ma è sufficiente il riscontro da parte del DL delle quantità eseguite nel semestre alla stregua delle risultanze del registro di contabilità, ovvero delle annotazioni nel libretto delle misure sotto la sua responsabilità (vedi modifica apportata dal DL Infrastrutture n. 121/2021 – art 16, comma 3-*nonies*) anche se il SAL è successivo al 30 giugno.

5. PERCHÉ È IMPORTANTE IL RIFERIMENTO ALL'ANNO DELL'OFFERTA?

Tale riguardo è rilevante perché è prevista una diversa percentuale di alea per il calcolo della compensazione, a seconda dell'anno di offerta.

L'importo compensativo da liquidare all'impresa, infatti, sarà quello:

- eccedente l'8% se la variazione è riferita esclusivamente all'anno 2021 in quanto l'offerta è stata presentata nel 2020

- eccedente 10% complessivo se la variazione è riferita a più anni in quanto l'offerta è stata presentata prima del 2020

6. QUALI EFFETTI IMPLICA CHE LA COMPENSAZIONE È RICONOSCIUTA ANCHE IN DEROGA ALL'ART. 133 DEL D.LGS. 163/2006 E ALL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016»?

Le previsioni introdotte dal DL 25 maggio 2021, n. 73 (cd "Sostegni-bis"), convertito con L. 23 luglio 2021, n. 106 si pongono per espressa disposizione in deroga al regime ordinario e pertanto le imprese potranno presentare istanza di compensazione anche in deroga a previsioni contrattuali difformi. Pertanto, anche se:

1) il contratto è stato stipulato nel regime del D.lgs. 163/2006 e quindi è soggetto alla disciplina compensativa di cui all'articolo 133 di quel Codice;

2) il contratto è stato stipulato nel regime del D.lgs 50/2016 e conseguentemente la S.A., secondo quanto disciplinato dall'articolo 106, comma 1, lettera a):

- non ha previsto clausole revisionali nella documentazione di gara, oppure ha dichiarato espressamente di non volerle applicare;

- ha inserito nel bando la clausola revisionale, ma non ha ancora liquidato alcunché per i lavori eseguiti nel primo semestre 2021. Viceversa, nel caso in cui ci sia già stato un riconoscimento compensativo per il medesimo arco temporale, l'importo da corrispondere, ai sensi dell'articolo 1-septies, andrà dedotto dall'ammontare delle compensazioni già ricevute.

7. TROVA APPLICAZIONE NEL REGIME DEL DECRETO *Sostegni bis* IL DIMEZZAMENTO DELLA COMPENSAZIONE?

Il punto è risolto direttamente dalla norma nel senso che non è previsto alcun dimezzamento della compensazione: pertanto essendo tale compensazione riconosciuta in deroga all'art. 133 comma 4 e all'art. 106, comma 1, lettera a), del Codice non trova applicazione il meccanismo del dimezzamento che è invece previsto in via ordinaria.

Alle imprese sarà riconosciuto l'intero ammontare che supera l'alea di riferimento - qualunque essa sia - e non solo la misura del 50%.

8. QUAL'E' IL MOTIVO DEI DUE ALLEGATI AL DM 11 novembre 2021?

Il DM 11 novembre 2021, peraltro modificato dal successivo 7 dicembre 2021 per la voce "tubi in ghisa", contiene due differenti allegati che si riferiscono ciascuno alla diversa alea applicabile a seconda dell'anno di presentazione dell'offerta

Nell'Allegato 1, è riportato l'elenco di 36 materiali, per i quali sono indicati i prezzi medi dell'anno 2020 e le variazioni superiori all'8% registrate nel primo semestre 2021 rispetto al prezzo medio del 2020.

Nell'Allegato 2, è riportato il prezzo medio dei materiali da costruzione - già indicati nell'Allegato 1 - negli anni antecedenti al 2020, fino ad arrivare al 2003, e le relative variazioni percentuali registrate nel primo semestre 2021

Pertanto:

- le variazioni indicate nell'allegato 1 si applicheranno ai lavori la cui offerta è stata presentata nel 2020.
- le variazioni indicate nell'allegato 2 si applicheranno ai lavori la cui offerta è stata presentata prima del 2020.

9. È POSSIBILE ACCEDERE ALLA COMPENSAZIONE PER UN MATERIALE NON RICOMPRESO DELLA LISTA DEL DM DEL MIMS?

Le istanze di compensazione possono riguardare esclusivamente i 36 materiali indicati in Tabella, utilizzando, ai fini del calcolo, la percentuale di variazione indicata in decreto relativamente all'anno di presentazione dell'offerta.

Al di fuori di questi pertanto non è riconoscibile alcuna compensazione fondata sul DL Sostegni bis ma saranno operative semmai e ricorrendone le condizioni le previsioni ordinarie dell'art. 133 comma 4 del D.lgs. 163/2006 ovvero dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.lgs.50/2016.

10. QUALI CONTENUTI DEVE AVERE L'ISTANZA

La circolare 25 novembre 2021 del MIMS specifica, innanzitutto, che gli operatori economici sono tenuti a presentare l'istanza di compensazione alle stazioni appaltanti entro 15 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta del DM 11 novembre 2021 contenente le variazioni eccezionali registrate nel primo semestre 2021.

Quanto al contenuto dell'istanza, si limita a dire che dovrà contenere:

- l'indicazione dei materiali utilizzati nei lavori eseguiti nel primo semestre 2021, interessati dagli aumenti riportati in decreto
- la richiesta al direttore dei lavori di accertarne le relative quantità contabilizzate.

11. OCCORRE ALLEGARE GIUSTIFICATIVI ALL'ISTANZA?

Ai fini della presentazione delle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi da parte delle Stazioni appaltanti prive di risorse proprie, ai sensi dell'art. 1-septies, comma 8, D.L. n. 73/2021 e del Decreto MIMS 30 settembre 2021 (il cui termine è spirato lo scorso 22 gennaio), viene espressamente chiarito che i giustificativi che le Amministrazioni devono allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori solo ove la S.A. non ne disponga.

Tale interpretazione coincide con quanto espresso anche da organismi di categoria come l'ANCE, coerentemente con la metodologia introdotta dal D.L. n. 73/2021, basata su un mero calcolo parametrico delle compensazioni.

In definitiva deve ritenersi che i documenti costituenti tali "giustificativi" non sono rappresentati da fatture, dichiarazioni di fornitori o subcontraenti ovvero da documentazione fiscale idonea a dimostrare le quantità di materiali acquistate, ma semplicemente dalle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, e sempre che le SS.AA. non ne dovessero disporre come è dato evincersi dalla precisazione introdotta dall'art. 29, comma 13 del D.L. n.4/2022 con l'introduzione all'art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,

laddove ha precisato che: «Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono **unicamente** nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga»..

12. OCCORRE INDICARE LE QUANTITÀ DEI MATERIALI IMPIEGATI?

È sufficiente specificare solo la tipologia dei materiali impiegati tra quelli indicati nella lista dei 36 di cui al DM 11 novembre 2021 dovendo poi il DL individuare l'entità della compensazione in relazione alle quantità riportate in contabilità.

13. OCCORRE CALCOLARE L'IMPORTO RICHIESTO?

Tale compito è rimesso al Direttore dei Lavori

14. AI FINI DELL'AMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA DI COMPENSAZIONE, È NECESSARIO AVER ISCRITTO PREVENTIVAMENTE RISERVA?

Il meccanismo del riconoscimento della compensazione straordinario è svincolato dall'onere della previa iscrizione della riserva in quanto almeno per il primo semestre 2021 il diritto di presentare istanza discende direttamente dalla legge e perciò non è necessario aver iscritto preventivamente riserva.

Tuttavia, per i lavori eseguiti nel secondo semestre 2021, non sussistendo ancora una specifica disciplina revisionale di riferimento, la riserva appare una ragionevole cautela.

15. QUALI SONO I COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI:

Il DL dovrà, determinare le quantità dei materiali utilizzati dall'impresa nel primo semestre 2021.

- Ove i materiali risultino inseriti in contabilità come tali (allibrati nel libretto misure o riportati nel registro contabilità), il DL individuerà le quantità riscontrando:
- per le opere a misura, le quantità contabilizzate
- per le opere a corpo, le percentuali di avanzamento delle lavorazioni che contengono il singolo materiale, sulla base delle previsioni progettuali.

16. COME SI PROCEDE NEL CASO CHE IL MATERIALE SUSCETTIBILE DI COMPENSAZIONE SIA RICOMPRESO IN UN MAGISTERO PIU' COMPLESSO?

Ove il materiale risulti ricompreso all'interno di una lavorazione più ampia, il DL dovrà ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base dell'analisi della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità.

Nel caso in cui la stazione non disponga delle analisi sull'incidenza dei materiali nelle lavorazioni complesse, potrà farne richiesta all'operatore (vedi art. 29, comma 13, decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 che ha introdotto all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga».).

17. COME SI PROCEDE SE NON SONO DISPONIBILI LE ANALISI DEL PROGETTO?

Il DL dovrà procedere sulla base di analisi desunte da "prezzari di riferimento del settore cui è riconducibile l'appalto" che d'altronde costituisce il parametro ordinario per la determinazione di NP ai sensi dell'art. 163 D.P.R. 207/2010.

Tale puntualizzazione risulta particolarmente importante, in quanto è prassi frequente che i singoli materiali non siano presenti in contabilità come tali, ma siano inseriti all'interno di lavorazioni più complesse.

In ogni caso, come già chiarito al quesito n. 16, qualora la stazione non disponga delle analisi sull'incidenza dei materiali nelle lavorazioni complesse, potrà farne richiesta all'operatore (vedi art. 29, comma 13, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4).

18. IL DIRETTORE DEI LAVORI DEVE UTILIZZARE UNICAMENTE LE ANALISI RELATIVE AI PREZZARI REGIONALI?

Il provvedimento indica genericamente, quale parametro di riferimento da cui desumere le analisi, i "prezzari di riferimento del settore cui è riconducibile l'appalto".

Tale dizione letterale non sembrerebbe consentire un mero rinvio ai prezzari regionali dei lavori pubblici, a meno che non comprendano specifiche appendici per il settore cui l'appalto è riconducibile.

Ciò considerato, si potrebbe ritenere che nulla vieti ad una Amministrazione di utilizzare prezzari più attinenti all'oggetto dell'appalto, di rilievo nazionale. Questi potrebbero essere, ad esempio:

- Anas, per i lavori stradali;
- RFI, per i lavori ferroviari;
- DEI per i lavori edili.

19. COME PROCEDE IL DL DOPO AVER DESUNTO LE QUANTITÀ DEI MATERIALI?

In proposito la circolare MIMS 25 novembre 2021 prevede espressamente che il DL, una volta determinate le quantità dei materiali inseriti nel DM 11 novembre 2021 effettivamente contabilizzati nel semestre, debba procedere a quantificare le compensazioni – secondo le modalità indicate nella medesima circolare – applicando gli incrementi registrati in decreto al prezzo medio vigente al momento dell'offerta.

20. QUALI SONO I COMPITI DEL RUP?

Al RUP compete di:

- 1) convalidare i conteggi del DL;
- 2) verificare la disponibilità di somme nel quadro economico dell'intervento oppure richiedere alla stazione appaltante l'utilizzo di ulteriori somme disponibili o che diventeranno tali, secondo quanto previsto dall'articolo 1-septies;
- 3) successivamente, procedere al relativo pagamento.

21. È PREVISTO UN TERMINE FINALE PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO?

Il Comitato rileva che in realtà non sussiste alcuna previsione normativa al riguardo ma che possa tuttavia essere desunta dal DM 371 del 30 settembre scorso, che – come noto – disciplina le modalità di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi.

Tale DM fissa in 60 giorni per la presentazione delle domande di accesso al Fondo, che decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta del DM 11 novembre 2021, avvenuta il 23 novembre 2021, con scadenza, quindi, il 22 gennaio 2022 e pertanto la quantificazione delle compensazioni, la convalida conteggi, e la verifica risorse disponibili dovranno intervenire avvenire in tempi compatibili con tale scadenza

Mentre quanto all' erogazione della compensazione occorre distinguere il caso in cui la stazione appaltante disponga di risorse proprie, da quello rispetto al quale invece l'Amministrazione abbia la necessità di ottenere le risorse del Fondo:

- nel primo difatti il termine del 22 gennaio, assurgendo a finale del procedimento, implicherà che il pagamento dovrà intervenire entro quella data;
- nel secondo invece occorrerà necessariamente attendere il trasferimento delle risorse che saranno assegnate ed il pagamento intervenire nei termini ordinari di maturazione delle condizioni di liquidazione della spesa a favore dell'appaltatore.

22. QUALI SONO LE MODALITÀ DI CALCOLO DELLA COMPENSAZIONE?

Tali modalità sono indicate nella stessa Circolare MIMS 25 novembre 2021 che al riguardo precisa:

- a) la variazione percentuale prevista in decreto per il materiale di interesse, depurata dell'alea posta dalla norma a carico dell'appaltatore (8% in caso di offerte presentate nel 2020 e 10% complessivo, in caso di offerte ante 2020) è applicata al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
- b) la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla lettera a) è applicata alle quantità del singolo materiale contabilizzate nel semestre solare precedente al decreto che ha accertato la variazione (primo semestre 2021).

23. COME SI DEVE PROCEDERE PER I LAVORI INFRA SEMESTRALI?

Per i lavori contabilizzati in un tempo inferiore alla base temporale di rilevazione del decreto (infrasegmentali), la variazione di prezzo indicata in decreto sarà applicata per intero.

Pertanto, anche nel caso di lavori infrasegmentali, la compensazione andrà conteggiata applicando pienamente la percentuale di variazione indicata in decreto, senza riduzioni proporzionali.

24. ALLA COMPENSAZIONE SI APPLICA IL RIBASSO D'ASTA?

La compensazione **non** è soggetta a ribasso d'asta.

25. L'ISTANZA DI COMPENSAZIONE PUÒ ESSERE PRESENTATA ANCHE DAL SUBAPPALTATORE? SE SÌ, DEVE ESSERE INVIATA ALL'APPALTATORE OPPURE ALLA STAZIONE APPALTANTE?

La norma consente esclusivamente all'appaltatore di presentare l'istanza di compensazione alla stazione appaltante. Per quanto attiene invece ai rapporti tra appaltatore e subappaltatore, se non diversamente disposto dalla normativa di settore, trattandosi di rapporti di diritto privato, vige il principio dell'autonomia contrattuale.

26. L'ISTANZA DI COMPENSAZIONE PUÒ ESSERE PRESENTATA DALLA MANDANTE?

No. In caso di RTI, la mandataria ha la rappresentanza esclusiva nei confronti della stazione appaltante e, come tale, può presentare l'istanza *de qua* in nome e per conto del Raggruppamento.

27. SI PUÒ CHIEDERE LA COMPENSAZIONE AGLI ENTI OPERANTI NEI SETTORI SPECIALI?

Sì, la compensazione può essere chiesta per tutti i contratti di lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto n. 73/2021, ossia al 25 luglio 2021, ivi incluso quelli nei settori speciali.

28. IL CALCOLO DI COMPENSAZIONE VA RIFERITO ALLA DATA DI OFFERTA DI GARA OPPURE DELLA FIRMA DEL CONTRATTO?

Il calcolo della compensazione avviene con riferimento alla data dell'offerta, come indicato al comma 3 dell'articolo 1-septies del decreto n. 73/2021.

29. PER LAVORAZIONI SI INTENDONO ANCHE LE OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA?

Sì, la compensazione è stata prevista per tutte le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal DL, ovvero annotate sul libretto delle misure nel semestre considerato.

* * * * *

Nei termini riportati il comitato rilascia le sue valutazioni riservandosi di fornire ulteriori chiarimenti anche in merito ad altri quesiti che venissero sottoposti in materia.

Roma, 4 FEBBRAIO 2022

I RELATORI:

Avv. Francesca Ottavi - Avv. Benedetto Carbone - Prof. Avv. Arturo Cancrini - Prof. Ing. Fabio Russo - Dott. Ing. Sergio Minotti - Dott. Ing. Gennarino Tozzi.

IL COORDINATORE C.T.A.P.

Dott. Ing. Tullio Russo

